



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO
CIVICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA
LEGNA DA ARDERE E QUELLA DESTINATA
ALL'USO INTERNO**

INDICE

| | |
|---|----------|
| Titolo I – NORME GENERALI..... | 3 |
| Art. 1 - Oggetto del regolamento | 3 |
| Titolo II – PART DI LEGNA | 3 |
| Art. 2 - Definizione e misura del diritto | 3 |
| Art. 3 - Modalità di prenotazione | 4 |
| Art. 4 - Sorteggio..... | 4 |
| Art. 5 - Assegnazione prioritaria part di legna agevolate (di cui all'art. 2, comma 6) | 4 |
| Art. 6 - Modalità di utilizzo | 5 |
| Art. 7 - Tempi di lavorazione | 5 |
| Art. 8 - Rinuncia al taglio | 6 |
| Art. 9 - Divieti e sanzioni..... | 6 |
| Titolo III – Legname “Uso Interno” | 7 |
| Art. 10 - Definizione e misura del diritto | 7 |
| Art. 11 - Costi e procedure per la prenotazione del legname “uso interno” | 7 |
| Titolo IV – Legname derivato da schianti, sradicamenti o da attacchi parassitari | 8 |
| Art. 12 - Costi e procedure | 8 |
| Art. 13 - Rinvio | 8 |

Titolo I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, disciplina l'esercizio del diritto di uso civico di legnatico da ardere e da opera.
2. Le terre rientranti nella categoria sopra indicata, e oggetto del presente Regolamento, sono quelle specificatamente indicate nei Decreti del Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trento, emessi in forza dell'articolo 42 del R.D. 26.02.1928, n. 322.

Titolo II – PART DI LEGNA

Art. 2 - Definizione e misura del diritto

1. Per "part" di legna si intende la concessione di legna da ardere necessaria al soddisfacimento del fabbisogno familiare di ogni anno per un massimo di 60 quintali.
2. Il godimento dei diritti di cui all'art. 1 spetta ai residenti nel Comune di Brentonico, dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello dell'iscrizione anagrafica (residenza). Il possesso di un'unità abitativa che non è a tutti gli effetti l'abituale dimora non vale quale diritto per la richiesta della part.
3. Hanno diritto alla part di legna i residenti del Comune di Brentonico in numero di una part per ogni nucleo familiare, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione comunale, in sede di Sessione forestale in base alla previsione del Piano forestale aziendale del Comune di Brentonico.
4. La part di legna spetta inoltre in misura intera anche agli aventi diritto dimoranti nel Comune di Brentonico per almeno 8 mesi all'anno.
5. Gli aventi diritto alla part di legna devono essere in regola con il pagamento delle quote relative agli anni precedenti.
6. L'Amministrazione comunale può destinare annualmente un quantitativo di legna da ardere già tagliata o sita in zone di facile accesso, a seconda della disponibilità, per i residenti le cui condizioni fisiche non permettano lo svolgimento delle operazioni di taglio ed esbosco. Le operazioni di taglio di tale legna potranno essere affidate a ditte boschive regolarmente registrate.
7. La legna derivante dalla part boschiva dovrà essere usata esclusivamente per le esigenze del proprio nucleo familiare presso l'abitazione di residenza e pertanto con esclusione di utilizzi per finalità commerciali e/o speculative del legnatico destinato ad uso civico.
8. La legna da ardere, a seconda della disponibilità del Piano forestale aziendale, potrà essere assegnata in una delle seguenti forme:
 - a. Piante di latifoglie o conifere assegnate in piedi;

- b. Piante morte o deperienti;
- c. Legna proveniente da tagli effettuati da operai forestali, nell'ambito di interventi previsti in Sessione forestale, o proveniente da lavori appaltati a ditte autorizzate.

Art. 3 - Modalità di prenotazione

1. La richiesta della part dovrà essere presentata entro i termini previsti in apposito avviso, scaduto il termine l'Amministrazione comunale non raccoglierà più alcun nominativo; potrà essere effettuata per e-mail oppure direttamente presso gli Uffici comunali dal capofamiglia, rappresentato dall'intestatario della rispettiva scheda anagrafica di famiglia o di convivenza, o da altro componente del nucleo familiare con delega del capofamiglia.
2. Il pagamento della part di legna richiesta, il cui importo, in prima applicazione, è fissato in euro 60,00 e potrà essere successivamente aggiornato con apposita deliberazione di giunta comunale, dovrà essere effettuato 20 giorni prima dall'assegnazione.
3. Decorso il termine di pagamento, la domanda sarà respinta e di ciò sarà data immediata comunicazione al cittadino inadempiente.

Art. 4 - Sorteggio

1. L'assegnazione agli aventi diritto avverrà mediante un'operazione di sorteggio, la cui sede e data verranno comunicate alla popolazione mediante apposito avviso. Il ritiro del numero assegnato dovrà essere fatto da un rappresentante del nucleo familiare che ne ha fatto richiesta. È possibile ritirare il numero presso gli Uffici comunali entro 20 giorni dalla data del sorteggio, dopo di che la part si intende rifiutata. Qualora la domanda di part superi la disponibilità, sarà il sorteggio a stabilire chi ha diritto alla part. Gli esclusi avranno diritto prioritario l'anno successivo.

Art. 5 - Assegnazione prioritaria part di legna agevolate (di cui all'art. 2, comma 6)

1. Al fine di favorire i cittadini in condizioni di particolare fragilità, l'Amministrazione Comunale può riservare l'assegnazione di part di legna di agevole accesso e lavorazione ai soggetti con disabilità o con particolari condizioni di salute debitamente certificate;
2. Le partite di legna di cui al comma 1 sono individuate dall'ufficio competente sulla base di criteri di sicurezza, accessibilità e semplicità delle operazioni di taglio ed esbosco.
3. L'assegnazione delle partite agevolate avviene direttamente, senza ricorso all'estrazione a part prevista per le assegnazioni ordinarie, previa presentazione di idonea documentazione attestante i requisiti richiesti.
4. Il beneficiario della part agevolata potrà chiedere che venga assegnata una singola part in prossimità della sua part a una persona di fiducia.

5. La Giunta comunale, o l'ufficio competente secondo quanto previsto dal regolamento, definisce annualmente il numero delle part riservate e le modalità operative per la presentazione delle domande e la verifica dei requisiti.
6. Resta fermo l'obbligo, per gli assegnatari, di rispettare tutte le prescrizioni tecniche, ambientali e di sicurezza previste dal presente regolamento.

Art. 6 - Modalità di utilizzo

1. Il taglio delle piante assegnate dovrà essere effettuato nel rispetto del Decreto del Presidente della Provincia, n. 8 - 66/ Leg. di data 14 aprile 2011 in attuazione della Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11.
2. Dovranno essere mantenute efficienti e transitabili le strade forestali di accesso e le piste di esbosco.
3. Dovranno essere rimossi e smaltiti tutti i materiali utilizzati per la segnalazione temporanea della part boschiva con particolare riferimento alle superfici pascolive. Dovranno anche essere ripristinate le eventuali chiudende dei pascoli delle malghe eventualmente danneggiate.
4. Al termine delle utilizzazioni, sarà cura del censito, provvedere alla sistemazione del bosco così come la pulizia di eventuali canalette presenti.
5. Nel caso di inadempimento rispetto agli obblighi stabiliti dal comma 2 e 3 del presente articolo, l'Amministrazione comunale provvederà a ripristinare la strada con addebito delle spese al responsabile del danno.
6. Le operazioni di taglio ed esbosco del legname devono essere effettuate direttamente dai componenti del nucleo familiare, o, diversamente da questi ultimi, da persone comunque sotto la diretta responsabilità del richiedente, le cui generalità dovranno essere comunicate preventivamente al Custode forestale.
7. Vanno comunque rispettate le disposizioni riportate nell'avviso annuale di richiesta di assegnazione di porzione di legna per i censiti aventi diritto di uso civico.

Art. 7 - Tempi di lavorazione

1. Le operazioni di taglio ed esbosco dovranno essere effettuate entro i tempi stabiliti dal D.D.P. n. 8 - 66/ Leg. di data 14 aprile 2011 (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11).
2. Chi, senza giustificato motivo, non ha provveduto al taglio entro i limiti previsti dal comma precedente e al contestuale esbosco, non potrà chiedere una nuova assegnazione di legna da ardere per l'anno successivo. La part, che risulta non tagliata, rientrerà nella disponibilità dell'Amministrazione comunale.
3. L'esbosco della legna costituente la part boschiva deve avvenire, salvo impedimenti di forza maggiore, entro e non oltre un mese dai termini previsti dal comma 1 del presente articolo.

4. Il taglio e l'esbosco vanno tassativamente completati entro il 30 aprile dell'anno successivo all'assegnazione della part.

Art. 8 - Rinuncia al taglio

1. Coloro che, per qualsiasi motivo, non intendono tagliare la part assegnata, dovranno notificare la rinuncia e restituire il numero della part presso gli Uffici comunali.
2. La rinuncia può avvenire non oltre i 15 giorni successivi alla data del sorteggio.
3. Solo nel caso di rinuncia della part di legna entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data del sorteggio, per cause di forza maggiore, l'Amministrazione comunale valuterà il singolo caso e, qualora la valutazione risulti positiva, provvederà alla restituzione dell'importo stabilito.
4. La part rifiutata sarà:
 - a) assegnata direttamente al richiedente, in assenza di ulteriori richieste;
 - b) assegnata tramite estrazione, qualora vi siano più richiedenti;
 - c) rimessa in estrazione l'anno successivo.

Art. 9 - Divieti e sanzioni

1. È fatto esplicito divieto ai censiti:
 - a. di cedere o scambiare i beni concessi;
 - b. di commercializzare, a qualsiasi titolo, la legna ricavata;
 - c. di eseguire scavi o dissodamenti di qualsiasi natura nelle particelle in uso, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale con le modalità indicate dall'Autorità forestale secondo i principi dettati dalla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e relativi regolamenti di esecuzione;
 - d. di depositare la legna proveniente dalla part in un luogo diverso dall'abitazione dell'assegnatario. Qualora vi sia la necessità, anche temporanea, di deposito in luogo diverso dall'abitazione del titolare della part, lo stesso dovrà comunicare preventivamente l'esigenza all'Amministrazione comunale che, avvalendosi del Custode forestale di zona, eseguirà gli opportuni controlli.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, nonché di quanto previsto nell'avviso annuale relativo alla richiesta di assegnazione della porzione di legna, comporta l'immediata revoca del diritto di uso civico ovvero l'obbligo di corrispondere il valore della legna assegnata, oltre alla restituzione dei beni al proprietario, individuato nell'Amministrazione comunale. Ai contravventori sarà inoltre preclusa, per i successivi tre anni, la possibilità di presentare nuove richieste di assegnazione di part di legna e sarà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 600,00.

3. L'inosservanza della disposizione di cui al punto c) impone l'obbligo del ripristino dello stato precedente e l'assoggettamento del trasgressore alle sanzioni previste dalla legislazione in materia.

Titolo III – Legname “Uso Interno”

Art. 10 - Definizione e misura del diritto

1. Si intende legname “uso interno” il quantitativo di legname concedibile ai cittadini residenti nel Comune per lavori di costruzioni, ristrutturazioni o sistemazione di beni ubicati nel territorio comunale.
2. Il legname “uso interno” è assegnato “in piedi”; l'ubicazione delle piante destinate al taglio sarà concordata con il Custode forestale di zona.

Art. 11 - Costi e procedure per la prenotazione del legname “uso interno”

1. Per le richieste di legname “uso interno” è necessario produrre la seguente documentazione:
 - a. domanda su apposito modulo firmata dal richiedente;
 - b. SCIA o concessione edilizia.
2. I cittadini che necessitano di legname “uso interno” dovranno presentare domanda di assegnazione a partire dal 1^a gennaio ed entro e non oltre il giorno di sessione forestale. La richiesta presentata in Sessione forestale non necessita di marca da bollo.
3. Ulteriori domande potranno essere prese in considerazione solo nel caso di necessità comprovata del richiedente.
4. Ogni nucleo familiare potrà beneficiare del diritto di legname da opera per nuova costruzione una sola volta e non potrà ripeterne l'esercizio in caso di vendita, cessione o privazione della casa, salvo il caso di calamità naturali. I componenti del nucleo familiare possono tuttavia beneficiare del diritto per la formazione di un nuovo nucleo familiare. Qualora entro il termine di cinque anni dall'avvenuta concessione non si verifichi la costruzione effettiva del nuovo nucleo familiare, dovrà essere rimborsato al comune il pieno valore attualizzato del legname corrisposto.
5. Il legname assegnato deve essere tagliato, salvo proroga motivata, entro dodici mesi dalla data di assegnazione; trascorso il termine il legname torna nella disponibilità dell'Amministrazione.
6. Il prezzo di concessione del legname “uso interno” e il quantitativo massimo cedibile è così stabilito:

| TIPO DI UTILIZZO | PREZZO | mc (tariffari) |
|---|--|----------------|
| Costruzione/ristrutturazione immobili adibiti ad abitazione familiare | Il prezzo è determinato sulla base della media del valore del prezzo di macchiatico dei lotti ad uso | 25 |
| Costruzione/ristrutturazione di pertinenze | | 15 |

| | | |
|---|---|----|
| dell'immobile adibito ad abitazione familiare | commercio del Comune di Brentonico negli ultimi cinque anni | |
| Costruzione/ristrutturazione di ricoveri agricoli o depositi per la legna | | 10 |

7. Il richiedente, con l'accettazione del legname assegnato, solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità nella conduzione delle operazioni di allestimento, esbosco e trasporto del legname stesso. Il richiedente risponde in proprio di qualsiasi danno o violazione riscontrata durante le suddette operazioni.

Titolo IV – Legname derivato da schianti, sradicamenti o da attacchi parassitari

Art. 12 - Costi e procedure

1. Gli aventi diritto d'uso civico possono usufruire gratuitamente della legna raccoglietta (cimali, rami e altri residui di tagli giacenti al suolo) previa richiesta al Custode forestale di zona.
2. Il prezzo di vendita del legname di cui al presente articolo è determinato dall'Amministrazione comunale al 50% del prezzo di macchiatico, come stabilito nell'art. 11 comma 6, oltre ad IVA nei termini di legge.
3. Quantitativi di legna e legname fino a 5 mc, derivanti da schianti, sradicamenti o attacchi parassitari, possono essere richiesti dai residenti per non più di una volta l'anno.
4. In caso in cui il legname del presente titolo riguardi latifoglie, potrà essere considerata come part per l'anno in corso o per l'anno successivo.
5. In caso di più domande, la vendita andrà a favore del soggetto che ha presentato per primo la domanda.
6. Il richiedente, con l'accettazione del legname assegnato, solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità nella conduzione delle operazioni di allestimento, esbosco e trasporto del legname stesso. Il richiedente risponde in proprio di qualsiasi danno o violazione riscontrata durante le suddette operazioni.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente modificato, integrato o derogato dal presente regolamento, restano ferme e pienamente applicabili le disposizioni del regolamento vigente approvato con delibera consiliare n. 42 del 30.09.1992.

In particolare, le disposizioni riguardanti:

- Diritto di pascolo;
- Diritto di tagliare erba
- Diritto di stramatico
- Diritto di scavazione sassi e sabbia